

Organo: Presidenza della Repubblica

Documento: Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.)

Oggetto: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Allegato N. 3

TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATA

- 1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
- 2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- 4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
 - a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
 - b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
- 5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
- 6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
 - a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
 - b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
- 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- 8) Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.